



Focus on

**LA DISALIMENTAZIONE DEI  
PUNTI DI RICONSEGNA  
INTESTATI A UTENTI MOROSI:  
UN PRIMO APPROCCIO ALLA  
MATERIA**

Luglio 2016

[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)  
[www.iusletter.com](http://www.iusletter.com)

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Ancona | Vicenza | Padova  
[redazione@lascalaw.com](mailto:redazione@lascalaw.com)



## Premessa

A partire dalla seconda metà degli anni novanta i mercati del settore energetico hanno subito profonde innovazioni generate dal processo di liberalizzazione che li ha rinnovati concedendo ai consumatori di scegliere liberamente con chi attivare i contratti di gas ed elettricità. Uno degli effetti concreti realizzatisi è stato quello di imporre alle imprese del Gas una gestione – in regime di separazione societaria – delle differenti attività di fornitura e distribuzione.

Contestualmente alla prima evoluzione del mercato libero, si è resa necessaria una nuova regolamentazione che recepisce le novità introdotte a partire dalla direttiva Europea 98/30/CE (relativa a norme comuni per il mercato interno del Gas Naturale) e adeguasse il testo normativo ai nuovi protagonisti presenti. Per far ciò, già con la legge 481/1995, veniva istituita l'Autorità Garante per l'Energia Elettrica il Gas (a cui verrà aggiunta, in tempi molto recenti, anche la competenza sul sistema idrico) affidando a quest'ultima la regolamentazione e il controllo nei propri settori di competenza.

In particolare, l'Autorità Garante ha creato una procedura *ad hoc*, contenuta nel Testo Integrato Morosità Gas (d'ora in poi TIMG) delibera AEEG 99/11 e s.m.i., da attivarsi ogniqualvolta un fruitore dell'utenza Gas accumuli una morosità con la propria società di vendita.

Lo scopo del presente approfondimento sarà quello di illustrare, in estrema sintesi, il ruolo svolto dalle società di distribuzione del gas nella procedura di disalimentazione del punto di riconsegna intestato ad un utente moroso e regolato dal Testo integrato Morosità Gas. La particolarità della materia, innovativa, oggetto di continue integrazioni e modificazioni, ne fa un tema interessante soprattutto per la dinamicità caratterizzante tutti i giudizi instaurati ed instaurandi per i quali potranno rendersi necessari specifici approfondimenti.

## I soggetti coinvolti nel mercato del Gas

Prima di affrontare la tematica in questione, è opportuno identificare, con una sintetica panoramica, i soggetti coinvolti nelle vicende legate alla fornitura di gas e alle procedure di disalimentazione.



*In primis* vi è il **cliente finale**, ovvero sia il soggetto che acquista il gas per uso proprio; in secondo luogo la fattispecie vede coinvolta la **società di vendita**, la controparte contrattuale del contratto di fornitura stipulato con il cliente finale, la quale somministra il gas nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite. Da ultimo vi è un terzo soggetto, la **società di distribuzione**, che non ha alcun rapporto contrattuale con gli utenti finali ma si occupa, grazie a concessioni rilasciate dagli enti locali, di connettere il cliente finale alla rete esercitando attività di allacciamento e controllo dell'erogazione (in particolare, rientrano nel novero dei compiti della società di distribuzione, le attività volte alla disattivazione della fornitura e spostamento del contatore).

Una quarta figura (coinvolta nel meccanismo di distribuzione del gas ma estranea alla procedura di disalimentazione) è rappresentata dal **fornitore di default**. Si tratta di un soggetto che, acclarata la morosità dell'utente finale, come previsto dalla normativa, subentra alla società di vendita nell'erogazione del gas, e procede alla fornitura del servizio in regime - per l'appunto - "*di default*". L'investitura avviene a seguito di selezione dall'Acquirente Unico attraverso gara che opera nel rispetto di quanto disposto dall'Autorità Garante (cfr. artt. 32 e ss. TIVG).

### **Attività preliminari all'instaurazione di un giudizio**

Chiariti i soggetti coinvolti, possiamo affrontare il tema delle attività preliminari che si concretizzano ogni qualvolta vi sia la necessità di interrompere la fornitura di gas ad un utente moroso.

Una prima risposta si può trovare nell'art. 40 comma 2 del "*Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane*" (TIVG) nel quale è chiarito che "*l'impresa di distribuzione [...] è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna (PDR) nei termini previsti dal TIMG*".

L'iter per giungere alla chiusura del PDR inizia con la società di vendita che provvede a costituire in mora dell'utente finale seguendo le forme e le modalità descritte nell'art. 4 TIMG indicando il termine decorso il quale "*in costanza di mora, l'esercente la vendita provvederà ad inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*".



L'impresa di distribuzione deve quindi tentare di effettuare la c.d. "*Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*" (Art. 6 TIMG), informando la società di vendita dell'esito dello stesso: nel caso in cui l'intervento di Chiusura non fosse stato eseguito (ad es. per impossibilità ad accedere al contatore), l'impresa di distribuzione dovrà comunicare alla società di vendita la fattibilità tecnica della c.d. "*Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*". Si tratta di una molteplicità di interventi tipizzati dal testo regolamentare e alternativi alla predetta procedura di "chiusura", che hanno lo scopo di interrompere l'erogazione del gas all'utenza finale. Falliti tutti i tentativi di cui sopra, la società di vendita ha la facoltà di richiedere all'impresa di distribuzione competente (il riferimento territoriale è il luogo ove si trova il PDR da disalimentare) la *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*; l'utente finale moroso viene dunque informato, dall'esercente la vendita, che il contratto di fornitura si intenderà risolto con effetto dalla data di accoglimento della richiesta di *Cessazione amministrativa*.

#### **Le iniziative giudiziarie prese dalle società di distribuzione e le problematiche connesse.**

Il primo passaggio che la società di distribuzione deve compiere una volta attivata la procedura di cessazione amministrativa, consiste nell'attivazione della disciplina della fornitura del servizio di default, così come previsto dall'art. 17 comma 1 TIVG a favore dell'utente finale moroso.

Parallelamente, la società di distribuzione è onerata di intraprendere "*le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione dei punti di riconsegna*" (Art. 13 comma 6 e 13 bis comma 1 TIMG). Precisiamo che il gas verrà erogato "*in regime di default*" all'utente finale fino a quando la disalimentazione non verrà concretamente eseguita.

Parti dell'istaurando giudizio sono quindi la Società di distribuzione e l'utente finale moroso (che tra di loro - come anticipato - non ha alcun rapporto contrattuale): la società di vendita, invece, rimane estranea al giudizio e risulta anche manlevata da ogni ulteriore perdita economica grazie al subentro del Fornitore di Default.



Non si tratta infatti di un giudizio volto al recupero della morosità accumulata dall'utente finale (causa che verrà – nel caso – introdotta e gestita direttamente ed unicamente dalla società di vendita) ma finalizzato unicamente ad ottenere un provvedimento che, concretamente, autorizzi il Distributore ad accedere presso l'immobile ove è sito il contatore per poterlo successivamente disalimentare.

Sono quindi facilmente intuibili le difficoltà nelle quali incorrono le società di distribuzione sia in fase preliminare all'instaurazione del giudizio, sia nella fase immediatamente successiva allo stesso.

La scelta discrezionale della società di distribuzione è senz'altro influenzata dalle stringenti tempistiche previste dall'art. 35.4 TIVG, per le quali la disalimentazione deve concludersi entro 5 mesi + 30 giorni dalla data di attivazione del servizio di default e relativa richiesta di chiusura del PDR (l'Autorità Garante ha infatti disposto l'applicazione di sanzioni per i ritardi accumulati dalle società di distribuzione).

E' evidente quindi come l'iniziativa in questione debba concludersi in un intervallo di tempo estremamente ridotto, soprattutto se si considera la durata media dei procedimenti ordinari nel nostro paese. Tali motivi hanno fatto ricadere la scelta (per la maggior parte dei casi) sugli strumenti processuali rappresentati dal provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. e (in alternativa) dal procedimento ordinario di cognizione ex art. 702 bis cod. proc. civ..

Tuttavia questa soluzione non ha consentito – al momento – di risolvere una ulteriore serie di problematiche, generate dalla diversità tra il soggetto titolare del diritto di credito derivante da fatture insolte e il soggetto che è onerato di promuovere il giudizio essendo lo stesso gestore della rete di distribuzione, che di seguito cercheremo di rappresentare brevemente:

- a) oggettiva difficoltà per il distributore nel dimostrare la sussistenza della propria legittimazione attiva, non sussistendo alcun legame contrattuale con l'utente finale moroso;
- b) aspetto imprescindibile per la corretta instaurazione di un giudizio, è rappresentato da un adeguato supporto documentale e probatorio di cui spesso la società di distribuzione non è in possesso (recentemente l'Autorità di riferimento è intervenuta



ponendo in capo al venditore un onere di trasmissione di documenti e dati ritenuti essenziali per la corretta instaurazione dei giudizi);

- c) incongruenze tra dati anagrafici forniti dal venditore relativi alla controparte contrattuale e il fruitore dell'utenza al momento della proposizione della domanda (è infatti possibile che i dati relativi alle utenze non risultino aggiornati presso la società di vendita ovvero che le utenze non siano state volturate quando dovuto). Chiaramente si tratta di un'anomalia che può pregiudicare irrimediabilmente l'azione giudiziaria posta in essere della società di distribuzione;
- d) sanatoria della morosità con la società di vendita, in corso di causa: il pagamento delle fatture scadute da parte dell'utente finale moroso consentono a quest'ultimo di sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura con diversa società di vendita, scelta tra quelle operanti nel mercato libero, uscendo così dal regime di Default. In tali casi la società di distribuzione non potrà che darne atto in giudizio, dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere ovvero (se già intraprese) interrompendo le attività esecutive in corso.

A quanto sopra si aggiunge l'ulteriore problema legato al pregiudizio economico – in termini di spese legali – che la società di distribuzione dovrà sopportare ogni qualvolta la stessa risulti soccombente a causa di una delle problematiche sopra evidenziate.

Tutte le questioni qui esposte sono attualmente al vaglio dell'Autorità Garante la quale - allo stato - non è ancora riuscita a risolvere le legittime doglianze sollevate dai distributori, ma ha avviato un processo di analisi della casistica allo scopo di adattare la normativa regolamentare vigente che, al momento, non sembra offrire una risposta adeguata alle aspettative palesate dagli operatori del settore.



*Marco Contini – m.contini@lascalaw.com*

*Davide Gavazzeni – d.gavazzeni@lascalaw.com*

*Luca Sblendorio – l.sblendorio@lascalaw.com*

*Elisa Varisco – e.varisco@lascalaw.com*

